

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 405978)

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2019, n. 43

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

"2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica. Esso opera in conformità alla programmazione regionale di settore e agli indirizzi definiti dal Consiglio regionale, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest'ultima."

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua la sede dell'Istituto, nell'ottica di valorizzazione delle Ville Venete."

Art. 2**Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come modificato dal comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, è sostituito dal seguente:

*"Art. 2**Ville Venete e funzioni dell'Istituto.*

1. Ai fini della presente legge per Ville Venete si intendono gli edifici catalogati dall'Istituto e contenuti in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto di competenza, e loro pertinenze, ivi compresi parchi e giardini.

2. L'Istituto provvede, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito Codice, nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete di cui al comma 1.

3. *L'Istituto inoltre:*

a) fornisce supporto alle politiche di promozione turistica delle Ville Venete di cui al comma 1;

b) provvede al restauro delle Ville Venete di proprietà regionale e collabora alla valorizzazione delle collezioni ivi contenute;

c) *provvede anche attraverso l'istituto dell'esproprio, all'acquisto di Ville Venete, delle loro pertinenze, dei parchi e giardini che ne compongono il complesso monumentale, ai sensi degli articoli 17 e 22 della presente legge;*

d) *promuove azioni volte alla valorizzazione, conservazione e recupero del contesto figurativo delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice;*

e) *può gestire le Ville Venete di proprietà regionale;*

f) *promuove percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali di cui all'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.";*

g) *elabora progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale; promuove e partecipa, con enti pubblici e privati, a progetti nazionali, europei e internazionali, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e privati compresi quelli comunitari in materia;*

h) *promuove, anche in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, progetti di conoscenza, di formazione e di istruzione;*

i) *promuove la sensibilizzazione della comunità ed in particolare delle giovani generazioni al riconoscimento del valore storico culturale e paesaggistico delle Ville Venete e dei beni storici ed artistici in quanto elementi determinanti della qualità della vita e dell'identità veneta, oltre che opportunità di sviluppo economico e sociale legato al territorio;*

l) *promuove la conoscenza della storia delle Ville Venete, della cultura e delle tradizioni ad esse connesse, anche attraverso i propri archivio e biblioteca. Inoltre promuove la costituzione di una rete di archivi pubblici e privati che riguardano le Ville Venete ed il loro territorio."*

Art. 3

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. All'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 le parole: *"Il Collegio dei Revisori"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il Revisore unico dei conti."*

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. Alla fine del quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è aggiunta la parola *"straordinario"*.

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è aggiunto il seguente:

"6 bis. Per le nomine di competenza della Regione del Veneto si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"."

Art. 5

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le parole: *"ogni quattro mesi"* sono sostituite dalle seguenti: *"ogni tre mesi"*.

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Funzioni del Consiglio di amministrazione.

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) l'adozione dello Statuto;
- b) l'adozione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività;
- c) l'adozione del rendiconto generale;
- d) l'adozione dei programmi e dei piani di attività pluriennali;
- e) il regolamento dei servizi e del personale;
- f) le convenzioni con gli Istituti di credito;
- g) le deliberazioni con le quali si propone l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- h) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
- i) la costituzione in giudizio e le transazioni;
- l) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
- m) la nomina del Vicepresidente;
- n) tutti gli atti interessanti l'attività dell'Istituto ad esso sottoposti dal Presidente;
- o) la concessione del patrocinio per eventi di promozione delle Ville Venete.

2. Lo Statuto di cui al comma 1, lettera a) è inviato alla Giunta regionale che lo approva, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) del comma 1 non sono delegabili."

Art. 7

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le parole: "e ne attua le determinazioni" sono soppresse.

Art. 8

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. L'articolo 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Revisore unico dei conti.

1. Il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

2. Il Revisore unico e il Revisore supplente rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta."

Art. 9**Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. L'articolo 10 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

*"Art. 10**Funzioni del Revisore unico dei conti.*

1. *Il Revisore unico dei conti:*

- a) *esamina i bilanci e i rendiconti dell'Istituto e redige le relative relazioni di accompagnamento;*
- b) *verifica la regolarità ed efficienza della gestione finanziaria dell'Istituto;*
- c) *trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto."*

Art. 10**Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le parole: "*Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti*" sono sostituite dalle seguenti: "*Fatte salve le inconferibilità e incompatibilità stabilite con legge dello Stato, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore unico dei conti e Revisore supplente*".

2. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le parole: "*del Collegio dei Revisori dei conti*" sono sostituite dalle seguenti: "*di Revisore unico dei conti*".

Art. 11**Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. L'articolo 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

*"Art. 12**Trattamento indennitario degli organi.*

1. *L'indennità di carica del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché il trattamento economico del Revisore unico dei conti e del revisore supplente sono determinati dalla Giunta regionale.*

2. *Ai soggetti di cui al comma 1 spetta un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti."*

Art. 12**Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. L'articolo 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

*"Art. 13**Il Direttore.*

1. *L'incarico di Direttore dell'Istituto è conferito dal Consiglio di Amministrazione mediante selezione pubblica, secondo la normativa regionale vigente.*

2. *Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:*

- a) *organizza, coordina e dirige l'attività dell'Istituto e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;*

- b) *cura l'attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione;*
- c) *partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ed esplica le funzioni di segretario.*

3. *Al Direttore spetta il trattamento economico del Direttore di Direzione della Regione, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".*

4. *L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni.*

5. *Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità stabilite dalla normativa statale."*

Art. 13

Inserimento dell'articolo 13 bis alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è aggiunto il seguente:

"Art. 13 bis

Disciplina di ulteriori funzioni delle Ville Venete.

1. *Le Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice possono essere sede di stage per i percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali di cui all'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 2009.*

2. *Presso i locali di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta, di proprietà regionale, sulla base di un provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, può essere ospitata la sede di un organismo di formazione iscritto nell'elenco regionale degli enti accreditati di cui alla legge regionale 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" ed operante nel settore del restauro dei beni culturali individuato secondo la procedura di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente."*

Art. 14

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. L'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Finanziamento dell'Istituto.

1. *Le entrate dell'Istituto sono costituite da:*

- a) *un finanziamento annuale regionale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;*
- b) *finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;*
- c) *i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti;*
- d) *un fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 17;*
- e) *ogni altra eventuale entrata.*

2. *La Giunta regionale può cedere altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'Istituto."*

Art. 15

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

1. Al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, la parola: "Ente" è sostituita dalla seguente: "Istituto" e le parole: "legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale di contabilità".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Istituto ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali"."

Art. 16

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".

1. L'articolo 17 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, è sostituito dal seguente:

*"Art. 17
Utilizzo dei finanziamenti.*

1. *I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:*

- a) spese per il funzionamento e le attività dell'Istituto;*
- b) servizio dei mutui di cui all'articolo 20;*
- c) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione degli articoli 18 e 20;*
- d) espropriazione ed acquisto, di ville, parchi e giardini, per i quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro, in nome e per conto della Regione sul cui territorio insiste l'immobile, nel cui patrimonio entreranno a far parte. In tale ipotesi, che non deve comunque impegnare più del 25 per cento dei fondi disponibili nell'esercizio di competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, nel caso in cui la villa sia ubicata nel territorio di quest'ultima;*
- e) spese in misura non superiore al 20 per cento dei fondi assegnati per spese di investimento, per opere necessarie al consolidamento delle strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni che adornino le ville, di particolare interesse storico - artistico o aperte al pubblico."*

Art. 17

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:

"1. I proprietari delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro."

2. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come modificato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i proprietari non provvedano direttamente agli interventi necessari, l'Istituto, nel rispetto degli articoli 32 e 33 del Codice e previo accordo con la competente Soprintendenza, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con oneri a carico dei proprietari, secondo modalità concordate con la sopra menzionata Soprintendenza. Inoltre, l'Istituto deve accertare che il credito derivante dall'esecuzione dei lavori sia sufficientemente garantito. In assenza di garanzie sarà effettuata l'iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l'Istituto prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L'ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall'Istituto per la realizzazione dell'intervento di tutela sull'immobile vincolato."

3. Al quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le parole: "sarà fatta dal" sono sostituite dalle seguenti: "è deliberata dal".

4. Al sesto comma dell'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le parole: "dei parchi annessi alle ville" sono sostituite dalle seguenti: "delle pertinenze, dei parchi e dei giardini annessi alle Ville Venete".

Art. 18**Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituita dalla seguente:
"c) fruibilità della villa;".
2. La lettera d) del secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è abrogata.
3. Al terzo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 le parole: *"prescritti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, o dalla competente Soprintendenza"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 18"*.

Art. 19**Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come modificato dal comma 2 dell'articolo 79 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, le parole: *"100 milioni di lire"* sono sostituite dalle seguenti: *"i 55 mila euro"*.

Art. 20**Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, la parola: *"promuovere"* è sostituita dalla seguente: *"promuoverne"* e dopo la parola: *"prospettiva"* sono aggiunte le seguenti: *"l'integrità del complesso monumentale"*.

Art. 21**Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Al primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, dopo le parole: *"L'approvazione del progetto"* sono aggiunte le seguenti: *"ai fini della concessione di mutui e contributi"* e dopo la parola: *"mutui"* sono aggiunte le seguenti: *"e contributi"*.

Art. 22**Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Al primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le parole: *"norme regionali vigenti"* sono sostituite dalle seguenti: *"norme vigenti"*.

Art. 23**Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è sostituito dal seguente:
"2. Il personale dell'Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni."
2. Al terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, le parole: *"Il personale dell'Istituto è equiparato al personale regionale, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;"* sono sostituite dalle seguenti: *"Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale;"*.

Art. 24**Inserimento dell'articolo 27 bis alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, è aggiunto il seguente:

*"Art. 27 bis**Disposizioni urbanistiche per il territorio veneto.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", per le Ville Venete e le relative pertinenze è consentita ogni destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico comunale, ivi comprese le norme igienico-sanitarie, purché compatibile con la loro tutela e valorizzazione, nel rispetto del Codice e delle altre normative statali e regionali in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di urbanistica e di paesaggio che si esprime acquisito il parere favorevole del comune interessato.

2. Ai fini della valorizzazione delle Ville Venete, l'Istituto segnala al comune le opere incongrue e gli elementi di degrado che ne deturpano il contesto figurativo e che possono determinare, ove disciplinato dallo strumento urbanistico comunale, un credito edilizio ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".

Art. 25**Inserimento dell'articolo 27 ter alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come inserito dall'articolo 24 della presente legge, è aggiunto il seguente:

*"Art. 27 ter**Osservatorio regionale per le Ville Venete.*

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per le Ville Venete.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1:

a) predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per le finalità di cui all'articolo 2;

b) propone azioni per il monitoraggio dello stato di conservazione e valorizzazione delle Ville Venete.

3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 1, verifica le dinamiche e le pressioni che modificano il contesto figurativo delle Ville Venete, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei contesti paesaggistici delle Ville Venete.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con apposito provvedimento:

a) la composizione dell'Osservatorio di cui al comma 1, garantendo la partecipazione dei rappresentanti della Regione del Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Istituto, e delle Associazioni dei proprietari di Ville Venete; la composizione dell'Osservatorio può essere integrata con la partecipazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previo accordo;

b) il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1, i cui componenti dovranno riunirsi almeno due volte all'anno.

5. Ai componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1 non spetta alcuna indennità o altra forma di compenso."

Art. 26**Inserimento dell'articolo 27 quater alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".**

1. Dopo l'articolo 27 ter della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come inserito dall'articolo 25 della presente legge, è aggiunto il seguente:

*"Art. 27 quater**Sportello Unico delle Ville Venete.*

1. È costituito presso l'Istituto lo Sportello Unico delle Ville Venete (SUVV), quale soggetto pubblico di riferimento territoriale in materia di Ville Venete.

2. *Il SUVV fornisce servizi informativi e operativi ai soggetti privati ed agli Enti locali per l'espletamento delle loro attività e garantisce la reciproca informazione fra l'IRVV e le altre strutture operanti nel settore, nonché fra i privati proprietari di Ville Venete e le amministrazioni pubbliche.*

3. *Al fine di garantire la miglior fruizione del patrimonio storico-artistico delle Ville Venete e svilupparne le possibilità e potenzialità, il SUVV promuove le sinergie del territorio e il coordinamento tra i diversi settori coinvolti nella stesura dei programmi turistico-culturali e di pianificazione."*

Art. 27

Inserimento dell'articolo 27 quinquies alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".

1. Dopo l'articolo 27 quater della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come inserito dall'articolo 26 della presente legge, è aggiunto il seguente:

*"Art. 27 quinquies
Norma transitoria.*

1. *Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso all'entrata in vigore delle modifiche della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti."*

Art. 28

Inserimento dell'articolo 27 sexies alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".

1. Dopo l'articolo 27 quinquies della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, come inserito dall'articolo 27 della presente legge, è aggiunto il seguente:

*"Art. 27 sexies
Disciplina per la acquisizione della intesa.*

1. *L'intesa prevista dagli articoli 1, 2, 4, 9 e 17 è resa dalla Regione Friuli Venezia Giulia entro quarantacinque giorni, decorsi i quali senza alcun riscontro, se ne prescinde."*

Art. 29

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 ottobre 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".

Art. 2 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".

- Art. 3 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 5 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 7 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 13 - Inserimento dell'articolo 13 bis alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 15 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 16 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 19 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 21 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

Art. 24 - Inserimento dell'articolo 27 bis alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

Art. 25 - Inserimento dell'articolo 27 ter alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

Art. 26 - Inserimento dell'articolo 27 quater alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

Art. 27 - Inserimento dell'articolo 27 quinquies alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

Art. 28 - Inserimento dell'articolo 27 sexies alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV".

Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cristiano Corazzari, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 aprile 2019, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 maggio 2019, dove ha acquisito il n. 439 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 ottobre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 ottobre 2019, n. 43.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

alla scadenza naturale dell'Ente per le Ville Venete (istituito con Legge statale 6 marzo 1958, n. 243), avvenuta nel 1978, la Regione del Veneto in accordo con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, decise di creare un nuovo soggetto giuridico che proseguisse la fondamentale opera di salvaguardia e valorizzazione delle Ville Venete iniziata dal citato Ente e pertanto costituì, con Legge regionale n. 63 del 24 agosto 1979, “Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””, tale Istituto, quale ente regionale strumentale.

In base all'attuale configurazione normativa esso ha la finalità principale di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, di seguito Codice.

Al riguardo, val la pena di ricordare che le Ville Venete costituiscono un inestimabile patrimonio storico-artistico, localizzato nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, che conta n. 4.243 edifici (n. 3.807 nel Veneto e n. 436 nel Friuli Venezia Giulia), di cui 2.059 soggetti a vincolo.

Nel Veneto circa l'86% delle Ville è di proprietà privata, circa il 9% di proprietà pubblica e circa il 5% di proprietà ecclesiastica; nel Friuli Venezia Giulia circa l'81% delle Ville è di proprietà privata, circa il 12% di proprietà pubblica, circa il 5% di proprietà ecclesiastica ed il restante 2% di proprietà mista.

Esse rappresentano una tipologia monumentale di forte tipicità e di strettissima connessione con la morfologia e con la storia del territorio. Nate come centri di sfruttamento delle risorse fondiari di terraferma della Serenissima Repubblica di Venezia, per la loro perfetta integrazione nei diversi contesti territoriali, le Ville costituiscono un elemento caratterizzante del paesaggio e si connotano pertanto quale patrimonio di forte valenza identitaria. Tra le Ville Venete meritano particolare menzione le 24 Ville di Andrea Palladio che fanno parte del sito UNESCO “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto”.

Ciò premesso, si evidenzia che l'iniziativa di redigere un testo normativo contenente modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 63/1979 è sorta in relazione a concomitanti esigenze.

In primo luogo, la rilevante esigenza di implementare e ridefinire le funzioni dell'Istituto attribuendo allo stesso un ruolo più incisivo nell'ambito delle politiche culturali regionali, ridisegnandone la relazione con il territorio ed i suoi interlocutori (enti/soggetti proprietari, associazioni degli stessi, utenti, etc.), anche quale ente “facilitatore”.

Le modifiche ed integrazioni proposte nel merito alla L.R. n. 63/1979 tengono conto anche delle istanze provenienti dai rappresentanti delle associazioni dei proprietari delle Ville Venete che hanno evidenziato la necessità di una ridefinizione dei compiti dell'Istituto e di una semplificazione delle procedure, in vista dell'obiettivo comune che è la salvaguardia e la valorizzazione di questo meraviglioso patrimonio culturale.

In secondo luogo, l'esigenza imprescindibile di una disciplina dell'Istituto conforme al principio di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché al principio di semplificazione amministrativa. Sotto questo profilo la presente proposta di modifica normativa della L.R. n. 63/1979 si colloca nell'ambito del processo di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali della Regione già avviato dalla Giunta regionale nel 2011, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011": il testo proposto, infatti, rappresenta il risultato dei lavori dell'apposito Gruppo di Lavoro, composto dal Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura, dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico, dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport e dal Direttore della U.O. Promozione e valorizzazione culturale, costituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1414 del 9/09/2016 proprio allo scopo di elaborare una proposta organica di riordino dell'Istituto.

Infine, l'esigenza di adeguare la disciplina dell'Istituto alle nuove norme intervenute nel corso degli anni; basti solo pensare al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e alla Legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Sulle modifiche alla Legge regionale n. 63/1979 di seguito indicate la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso parere positivo.

Passando all'esame delle modifiche/integrazioni proposte, si evidenzia che l'art. 2, nella nuova formulazione, precisa ed amplia le funzioni dell'Istituto.

In particolare, tale norma, dopo aver definito le Ville Venete, prevede che, oltre al sostegno al consolidamento e al restauro delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte seconda del Codice (ovvero soggette a vincolo), l'Istituto fornisca supporto alle politiche di promozione turistica delle Ville Venete; provveda al restauro di quelle di proprietà regionale collaborando alla valorizzazione delle collezioni ivi contenute; provveda, anche attraverso l'istituto dell'esproprio, all'acquisto di Ville Venete; promuova azioni dirette a valorizzare, conservare e recuperare il contesto figurativo delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte seconda del "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio"; possa, infine, gestire le Ville Venete di proprietà regionale.

Inoltre, l'art. 2 stabilisce che l'Istituto promuova: percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali nell'ambito della normativa vigente, progetti di conoscenza, di formazione e di istruzione, la sensibilizzazione della comunità e in particolare dei giovani al riconoscimento del valore storico, culturale e paesaggistico delle Ville Venete, nonché la conoscenza della loro storia, della cultura e delle tradizioni ad esse connesse e la costituzione di una rete di archivi pubblici e privati relativi alle Ville Venete e il loro territorio. A tale previsione si collega l'art. 13 che inserisce il nuovo articolo 13 bis, il quale contempla la possibilità per le Ville Venete soggette alle disposizioni della parte seconda del Codice di essere sede di stage per percorsi formativi per tecnico del restauro di beni culturali di cui all'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.

Più in generale all'art. 2 è collegato anche il nuovo art. 27 ter (introdotto dall'art. 25 del presente testo), che istituisce l'Osservatorio regionale per le Ville Venete con compiti di supporto alle finalità dell'art. 2: all'Osservatorio sono infatti affidate attività di studio, raccolta dati e formulazione di proposte in supporto alle funzioni dell'Istituto, nonché il compito di proporre azioni per il monitoraggio dello stato di conservazione delle Ville Venete.

Le nuove funzioni così attribuite all'Istituto pongono l'accento su una valorizzazione delle Ville Venete che abbraccia molteplici aspetti (culturali, turistici, formativi, educativi ed altri).

Altre modifiche/integrazioni riguardano più propriamente la governance dell'Istituto, in conformità all'esigenza di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, nonché all'esigenza di semplificazione sopra menzionate.

In particolare:

- l'art. 1, a parziale modifica dell'art. 1 della L.R. n. 63/1979, prevede che la Giunta regionale con proprio provvedimento individui la sede dell'Istituto, nell'ottica di valorizzazione delle Ville Venete;
- l'art. 3, a modifica dell'art. 3 della L.R. n. 63/1979, introduce quale novità, la previsione del Revisore unico dei conti, in luogo del Collegio dei Revisori dei conti (a tale modifica conseguono le variazioni degli art. 9, 10 e 11, co. 2 della L.R. n. 63/1979);
- l'art. 5, a modifica dell'art. 5 della L.R. n. 63/1979, statuisce che il Consiglio di Amministrazione si riunisca ogni tre mesi, anziché ogni 4 mesi;
- l'art. 6, a modifica dell'art. 6 della L.R. n. 63/1979, prevede quale ulteriore competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto l'adozione dello Statuto che va inviato alla Giunta regionale che lo approva, sentita la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- l'art. 11, a modifica dell'art. 12 della L.R. n. 63/1979, rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle indennità degli amministratori e stabilisce che la misura del rimborso delle spese di viaggio spettanti agli amministratori venga determinata in base a quanto stabilito dall'ordinamento regionale per i dirigenti;
- l'art. 12, a modifica dell'art. 13 della L.R. n. 63/1979, definisce il criterio di determinazione del trattamento economico del Direttore con riferimento al Direttore di Direzione della Regione del Veneto, ai sensi della Legge regionale n. 54/2012, e stabilisce che l'incarico del Direttore abbia durata triennale;
- l'art. 14, che modifica l'art. 15 della L.R. n. 63/1979, declina meglio le entrate dell'Istituto, distinte in: finanziamento annuale regionale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale, fondo per le spese di investimento, proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti e ogni altra eventuale entrata;
- l'art. 16, in relazione al citato art. 14, riformula l'art. 17 della L.R. n. 63/19679 riguardante l'impiego dei fondi disponibili da parte dell'Istituto;

- l'art. 18 prevede una modifica dei criteri di cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto deve tener conto nella concessione di abbuoni di interessi o riduzione del debito, criteri stabiliti dall'art. 20 della L.R. n. 63/1979;
- l'art. 21 riformula più correttamente il testo dell'articolo 23, co. 3, della L.R. n. 63/1979.

Anche a fini di semplificazione amministrativa, l'art. 26 introduce il nuovo articolo 27 quater che contempla la costituzione, presso l'Istituto, dello Sportello Unico delle Ville Venete, con il compito di fornire servizi informativi e operativi ai soggetti privati e agli enti locali, nonché di garantire la reciproca informazione tra Istituto e le altre strutture del settore, tra privati proprietari di Ville e le amministrazioni pubbliche. Allo Sportello Unico delle Ville Venete viene inoltre attribuita la promozione delle sinergie del territorio e il coordinamento tra i vari settori coinvolti nella stesura dei programmi turistico-culturali e di pianificazione, al fine di garantire la migliore fruizione del patrimonio delle Ville Venete e svilupparne le possibilità e potenzialità.

Ne deriva quindi l'attribuzione all'Istituto di quel ruolo di ente "facilitatore" auspicato anche dal territorio. Inoltre: l'art. 27 introduce il nuovo articolo 27 quinquies, che prevede la necessaria disciplina transitoria; l'articolo 28 introduce il nuovo articolo 27 sexies che, al fine di garantire fluidità ai meccanismi decisionali inerenti l'Istituto, stabilisce che laddove sia prevista l'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, decorsi 45 giorni senza alcun riscontro, se ne prescindano.

In ordine alla necessità di adeguare la nuova disciplina dell'Istituto alle norme sopravvenute:

- l'art. 4, in relazione alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza regionale e l'art. 8, in relazione alla nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente, ad integrazione rispettivamente degli articoli 4 e 8 della L.R. n. 63/1979, richiamano espressamente la normativa regionale (L.R. n. 27/1997) che disciplina la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e la durata degli organi;
- l'art. 10, co. 1, ad integrazione dell'art. 11, co. 1, della L.R. n. 63/1979, in tema di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente rinvia alla legge statale in materia di inconfirmità ed incompatibilità degli amministratori;
- l'art. 15, nel riformulare l'art. 16 della L.R. n. 63/1979, elimina il riferimento alla L.R. n. 72/1977 non più in vigore, sostituendolo con il riferimento alla "legge regionale di contabilità" e aggiunge il riferimento alla vigilanza e controllo esercitato dalla Giunta regionale sull'Istituto ai sensi della L.R. n. 53/1993;
- l'art. 17 riformula, in conformità alla normativa prevista dal Codice, l'art. 18 della L.R. 63/1979, riguardante il potere sostitutivo dell'Istituto, nel caso in cui il proprietario di Villa Veneta sottoposta a vincolo non ne garantisca la conservazione eseguendo i lavori necessari;
- l'art. 19 si limita ad aggiornare in Euro l'importo previsto dall'art. 21 della L.R. n. 63/1979 in Lire;
- l'art. 20 riscrive il primo comma dell'art. 22 della L.R. n. 63/1979;
- l'art. 22 riformula l'art. 24 della L.R. n. 63/1979, sostituendo per la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla Giunta regionale il riferimento alla sola normativa regionale vigente con il riferimento alla normativa vigente;
- l'art. 23 riformula la norma dell'art. 25 della L.R. n. 63/1979, relativa al personale dell'Istituto, allo stato giuridico ed al trattamento economico dello stesso, in conformità alla normativa vigente.

Da ultimo, il nuovo articolo 27 bis, introdotto dall'art. 24, contiene alcune disposizioni normative relative alle Ville Venete, in particolare concernenti la destinazione d'uso delle stesse, nonché disposizioni riguardanti l'individuazione a cura dell'Istituto, sentito il Comune, delle opere incongrue e degli elementi di degrado che deturpano le Ville Venete ed il loro contesto figurativo.

Al termine di questa relazione informo che nella seduta del 9 ottobre 2019 la Prima Commissione consiliare, acquisiti i pareri favorevoli delle commissioni consiliari Seconda e Sesta sugli aspetti di competenza e recepite nel testo alcune proposte emendative delle medesime, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 439, approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Centro destra Veneto - Autonomia e libertà, Civica per il Veneto e Veneto Cuore Autonomo; hanno espresso voto contrario i rappresentanti delle componenti politiche Veneto 2020 - Liberi e Uguali e Veneto 2020 - Italia in Comune del Gruppo Misto; si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Movimento 5 stelle."

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i motivi della revisione della legge istitutiva dell'Istituto regionale Ville Venete sono già stati illustrati e per la parte che riguarda la rivisitazione della governance, cioè del funzionamento dell'Istituto, sostanzialmente, non abbiamo critiche da avanzare. Anche in Commissione abbiamo sottolineato alcune modifiche in senso positivo. Non è questo, quindi, il punto che riteniamo invece essenziale al dibattito di oggi.

Il punto che riteniamo essenziale riguarda l'introduzione in questa che è una legge che ha come titolo e come scopo quello di rivedere e di aggiornare il funzionamento dell'Istituto, di un elemento che è invece di governo del territorio e in particolare è quell'articolo rispetto alla possibilità di cambi di destinazione d'uso degli edifici delle Ville venete combinato al fatto che questi cambi di destinazione d'uso si possono fare anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni.

Noi abbiamo oggi in Veneto più di 3.000 ville venete, 24 di queste sono palladiane e hanno delle individuazioni, delle caratterizzazioni e delle schedature di tutela, non solo del manufatto villa, ovviamente, ma contestualmente anche - gioco di parole - del contesto paesaggistico che sta attorno alla Villa. Villa e contesto paesaggistico in realtà sono un tutt'uno e il valore di questo patrimonio è dato dalla combinazione dell'uno e dell'altro.

Purtroppo non tutte le ville venete hanno potuto conservare uno spazio di respiro, di disegno che non riguarda solo l'architettura della villa ma riguarda lo spazio che gli sta attorno, che era nato come villa con uno spazio agricolo, in alcuni casi quello spazio è andato perso, e invece è proprio quello spazio che va messo sotto tutela e conservato anche ai fini della valorizzazione.

Qual è la situazione oggi? La situazione oggi è che ai sensi della legge 11 sono i Comuni che con l'approvazione del Piano di assetto del territorio hanno il compito di individuare questi manufatti, di delimitare gli spazi di tutela, anche dei contesti paesaggistici. Queste delimitazioni e queste individuazioni dovrebbero essere recepiti da tutti gli strumenti di programmazione sovraordinata, a partire dai Piani provinciali territoriali. Ad oggi ci risulta che solo il piano provinciale della Provincia di Vicenza lo abbia fatto, mentre nelle altre Province questi contesti non sono trascritti nella programmazione territoriale provinciale tanto meno nel Piano Territoriale regionale di Coordinamento, che adesso sta esposto anche qui fuori dall'aula. Nel PTRC sono individuati i contesti delle ville palladiane, mentre le ville venete sono semplicemente elencate e quindi nemmeno la nuova proposta, ennesima proposta di programmazione territoriale della Regione, di fatto individua con precisione gli ambiti di tutela e pertanto ad oggi per la stragrande maggioranza di queste ville l'unico documento di tutela, ripeto, non tanto del manufatto ma del contesto, sono i piani di assetto del territorio.

Permettere che si possa fare qualsiasi cambio di destinazione d'uso anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti vuol dire che questo grado di tutela rappresentato dai Piani di assetto del territorio di fatto salta; di fatto salta perché a fronte di una richiesta di cambio di destinazione d'uso anziché dire che devono essere comunque compatibili con quelle tutele previste dal Piano di assetto del territorio del Comune si dice che possono andare tranquillamente in deroga ai piani di assetto del territorio. Questo è il punto per noi centrale.

Quindi si tratta di identificare con maggiore precisione quali sono le possibili destinazioni d'uso in trasformazione dell'esistente e soprattutto di non permettere che questo vada tranquillamente in deroga ai piani di assetto del territorio perché saltati piani di assetto del territorio per la stragrande maggioranza delle Ville venete non esiste un altro strumento che permetta di individuare, schedare, tutelare gli ambiti di contesto paesaggistico.

Questo è per noi il punto centrale. Nel corso della discussione in commissione alcuni aspetti sono stati migliorati rispetto all'utilizzo dei crediti edilizi, rispetto al pagamento degli oneri, rimane ancora un passaggio che abbiamo segnalato in un emendamento delle opere incongrue ma il nodo, ripeto, è: come conciliare la valorizzazione, rispetto alla quale siamo pienamente d'accordo, senza far saltare la tutela prevista nei piani di assetto del territorio dei Comuni? Altrimenti non rimane nient'altro, visto che la Regione nel suo PTRC, PTRC della Regione Veneto che è così corposo che ci vogliono almeno vent'anni per portarlo probabilmente all'approvazione, nemmeno nella proposta che il nostro Assessore e la Giunta ha fatto di nuovo PTRC viene meglio dettagliata la tutela dei contesti paesaggistici di queste ville perché c'è solo l'elenco e quindi potenzialmente attorno ci si può fare quasi di tutto, non dico tutto ma quasi tutto. È questo il punto, ripeto, ed è anche l'oggetto dell'emendamento, lo 002, dove noi precisiamo meglio le possibilità di cambio di destinazione d'uso e soprattutto lo raccordiamo con il rispetto delle previsioni contenute nei Piani di assetto del territorio.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, l'Istituto regionale per le Ville Venete(IRVV).

2. *L'Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica. Esso opera in conformità alla programmazione regionale di settore e agli indirizzi definiti dal Consiglio regionale, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest'ultima.*

2 bis. *La Giunta regionale con proprio provvedimento individua la sede dell'Istituto, nell'ottica di valorizzazione delle Ville Venete.”.*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3

Sono organi dell'Istituto:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Revisore unico dei conti.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
- c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- d) omissis
- e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale.

Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.

I membri possono essere riconfermati per una sola volta. Il Consiglio è validamente costituito con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del I comma.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso la Giunta regionale Veneta, d' intesa con quella del Friuli - Venezia Giulia, procede alla nomina di un Commissario straordinario.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi 90 giorni. In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede entro 60 giorni alle necessarie integrazioni.

6 bis. Per le nomine di competenza della Regione del Veneto si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria *ogni tre mesi* e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/ 3 dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Esso delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione [e ne attua le determinazioni].

(omissis)

(omissis)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11

Fatte salve le inconferibilità e incompatibilità stabilite con legge dello Stato, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore unico dei conti e Revisore supplente:

- a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi e aziende;
- b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
- c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di *Revisore unico dei conti* è incompatibile con quella di Consigliere regionale.”.

Nota all'articolo 15

Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16

La gestione economico- finanziaria dell'Istituto è disciplinata dalla *legge regionale di contabilità* e dalle altre norme che regolano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

I bis. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Istituto ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18

1. I proprietari delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.

2. Qualora i proprietari non provvedano direttamente agli interventi necessari, l'Istituto, nel rispetto degli articoli 32 e 33 del Codice e previo accordo con la competente Soprintendenza, può procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con oneri a carico dei proprietari, secondo modalità concordate con la sopra menzionata Soprintendenza. Inoltre, l'Istituto deve accertare che il credito derivante dall'esecuzione dei lavori sia sufficientemente garantito. In assenza di garanzie sarà effettuata l'iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l'Istituto prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L'ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall'Istituto per la realizzazione dell'intervento di tutela sull'immobile vincolato.

Prima di iniziare i lavori, l'Istituto deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'Istituto provvede senz' altro alla esecuzione delle opere.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, è *deliberata dal Consiglio di Amministrazione.*

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente si avvale della procedura disciplinata dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione *delle pertinenze, dei parchi e dei giardini annessi alle Ville Venete.*”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 20

Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui all'articolo 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l'Istituto conceda in tutto od in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

- a) interesse storico o artistico della villa;
- b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
- c) fruibilità della villa;
- [d] condizioni economiche inadeguate del proprietario.]

Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro *di cui all'articolo 18*, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21

L'iscrizione ipotecaria a favore dell'Istituto può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un Istituto di credito per i mutui, di cui all'articolo 20, assunti da Enti pubblici oppure da privati qualora l'importo del mutuo non superi i 55 mila euro.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito dell'Istituto, o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico - storico, il Consiglio di Amministrazione può proporre alla Giunta regionale di acquistare l'immobile o di *promuoverne* l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva, *l'integrità del complesso monumentale* e le condizioni di ambiente o di decoro, ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità. Nel caso di cui al comma precedente, l'acquisizione degli immobili di cui si tratta, è riconosciuta di pubblica utilità.”.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23

L'approvazione del progetto *ai fini della concessione di mutui e contributi* e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per i quali vengano richiesti i mutui e contributi ai sensi del precedente art. 20 sono demandate all'Istituto, previo parere favorevole della competente Sovrintendenza.

Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori l'Istituto può avvalersi dell'Ufficio regionale del Genio Civile.”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 22, si applicano le *norme vigenti* in materia.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25

Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sottoporrà alla Giunta regionale motivata proposta, ai fini della iniziativa per l'adozione di un provvedimento legislativo relativo all'organizzazione strutturale, alla dotazione organica ed al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto medesimo.

2. *Il personale dell'Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni.*

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni.

Il personale a contratto, di cui all'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, in servizio presso il cessato Ente Ville Venete al 31 dicembre 1978 e utilizzato dalla Regione del Veneto per l'assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26 maggio 1978, n. 222, fino all'attivazione dell'Istituto, ha titolo all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto stesso previo superamento di un concorso di idoneità per prove scritte, orali o pratiche, ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed al titolo di studio posseduto da ciascun interessato.

Il livello di inquadramento nei ruoli dell'Istituto del personale di cui al precedente comma sarà determinato nella legge regionale prevista al I comma del presente articolo. Nelle more del provvedimento di inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato Ente Ville Venete, è utilizzato dalla Regione fino all'attivazione dell'Istituto e, a tale data, assegnato allo stesso. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma, quale istituito dal cessato Ente Ville Venete, è prorogato nella situazione in atto al 31 dicembre 1978 fino al provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per l'inquadramento nei ruoli dei singoli impiegati o per la presa d'atto del mancato superamento da parte di uno o più di essi del concorso di idoneità, e cessa automaticamente a tale data non potendo in alcun caso essere ulteriormente prorogato.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport